

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 29 settembre 1983, n. 0566/Pres.

Regolamento dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica superiore, di cui all'art. 24 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.

Art. 1

I concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore, previsti dall'articolo 20 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 vengono indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 2

Con le modalità previste dall'articolo 20, III comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 si procederà ad attribuire i posti da mettere a concorso ai singoli profili professionali di ciascuna qualifica.

Art. 3

Il decreto di cui all'articolo 1 del presente Regolamento deve indicare:

- a) il numero dei posti da conferire per i singoli profili professionali di ciascuna qualifica;
- b) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- c) i titoli valutabili, secondo quanto disposto dal presente Regolamento e le prescrizioni relative alla loro documentazione;
- d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta necessaria od opportuna.

Art. 4

Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente Regolamento, gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione per l'accesso ad un solo profilo professionale della qualifica superiore, nel limite dei criteri di corrispondenza previsti nell'allegato <<A>> di cui al successivo articolo 6.

Nella domanda di ammissione, gli aspiranti devono indicare:

- a) la data ed il luogo di nascita;
- b) l'Ufficio presso il quale prestano servizio;
- c) la qualifica ed il profilo professionale di appartenenza;
- d) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.

Ai fini della formazione della graduatoria, i titoli valutabili vanno specificati in un elenco da allegare alla domanda, redatto in duplice copia e sottoscritto dall'aspirante; la relativa documentazione dovrà comunque pervenire entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Tutti i requisiti richiesti ed i titoli valutabili, salvo quanto previsto per la relazione dall'articolo 10, I° comma, del presente Regolamento, devono essere posseduti alla data del 30 giugno 1981. Il titolo di cui al punto b) dell'allegato <> per quanto riguarda i concorsi presso l'Amministrazione regionale s'intende posseduto alla data di decorrenza della nomina prevista dal bando di concorso nel quale il dipendente ha conseguito l'idoneità.

Qualora a determinati profili professionali non venga attribuito, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, alcun posto da mettere a concorso e per effetto unicamente dei criteri di corrispondenza fissati dall'allegato <<A>>, per alcuni dipendenti non sia possibile presentare alcuna domanda per l'accesso alla qualifica superiore, ai suddetti dipendenti è data facoltà di presentare domanda di ammissione per l'accesso ad uno dei seguenti profili professionali della qualifica superiore:

- coadiutore amministrativo;
- segretario amministrativo;
- segretario contabile;
- consigliere giuridico-amministrativo-legale;
- consigliere programmatico-statistico;
- consigliere finanziario-contabile-economico;
- funzionario giuridico-amministrativo-legale;
- funzionario programmatico-statistico
- funzionario finanziario-contabile-economico.

Art. 5⁽¹⁾

Per le finalità di cui al presente Regolamento sono nominate, con deliberazione della Giunta regionale, quattro Commissioni giudicatrici in correlazione alle qualifiche funzionali messe a concorso.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da tre membri di cui almeno uno scelto tra esperti estranei all'Amministrazione regionale.

I componenti interni all'Amministrazione saranno scelti tra dipendenti regionali con qualifica funzionale almeno pari a quella di accesso ed anzianità di almeno cinque anni nella qualifica e, per lo svolgimento delle funzioni di Presidente, tra dipendenti regionali con qualifica di dirigente ed anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima.

Faranno parte di ogni Commissione, quali componenti fissi, il Presidente ed un esperto in materie giuridiche o attinenti all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane. Il terzo componente esperto varierà in relazione allo specifico profilo professionale di volta in volta da sottoporre a valutazione.

Non potranno far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano stati estensori delle relazioni analitiche di cui al successivo articolo 10 e coloro che partecipino ai concorsi in qualità di concorrenti per una delle qualifiche messe a concorso. Non potranno altresì far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

L'insussistenza delle ulteriori cause di incompatibilità, formalmente previste dal diritto positivo, tra i predetti componenti e i partecipanti al concorso, sarà verificata secondo le modalità di cui al successivo articolo 13.

Le funzioni di segretario di Commissione sono disimpegnate da un dipendente con qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario.

I componenti interni delle Commissioni il cui rapporto d'impiego si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori, conservano l'incarico fino alla definitiva conclusione delle procedure concorsuali, previa conferma dell'Amministrazione.

(1) Articolo sostituito dal D.P.G.R. 4 aprile 1997, n. 0113/Pres. (B.U.R. 2/7/1997, n. 27).

Art. 6

I criteri di corrispondenza tra i profili di appartenenza e quelli cui accedere, anche per gruppi di

profili omogenei, sono indicati nell'allegato <<A>> al presente Regolamento.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 35, IV comma e dell'art. 36, IV comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per l'ammissione al concorso per le qualifiche di funzionario e di consigliere per i seguenti profili professionali è richiesto uno dei titoli di studio a fianco di ciascuno indicati:

- Profilo professionale di funzionario agronomo e di consigliere agronomo:
 - diploma di laurea in scienze agrarie, scienze forestali, scienze naturali, chimica, scienze biologiche;
- Profilo professionale di funzionario ispettore forestale e di consigliere ispettore forestale:
 - diploma di laurea in scienze forestali, scienze naturali, scienze agrarie, ingegneria civile, geologia;
- Profilo professionale di funzionario geologo e di consigliere geologo:
 - diploma di laurea in geologia, ingegneria mineraria;
- Profilo professionale di funzionario urbanista e di consigliere urbanista:
 - diploma di laurea in architettura, ingegneria, urbanistica e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria;
- Profilo professionale di funzionario ingegnere e di consigliere ingegnere:
 - diploma di laurea in ingegneria e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria;
- Profilo professionale di funzionario medico e di consigliere medico:
 - diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria;
- Profilo professionale di funzionario veterinario e di consigliere veterinario:
 - diploma di laurea in veterinaria e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria;

- Profilo professionale di consigliere chimico:
 - diploma di laurea in chimica e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria; diploma di laurea in scienze biologiche.

Per l'accesso alla qualifica di funzionario, nonché per l'accesso alla qualifica di consigliere, con profilo professionale di consigliere didattico, è comunque richiesto il possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 35, IV comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per l'ammissione al concorso per la qualifica di segretario per i seguenti profili professionali sono richiesti i titoli di studio a fianco di ciascuno indicati:

- Profilo professionale di geometra-disegnatore:
 - diploma di geometra, di perito industriale, d'istituto nautico;
- Profilo professionale di segretario agrario:
 - diploma di perito agrario, di perito industriale capotecnico - specializzazione chimica industriale;
- Profilo professionale di tecnico audiovisivo:
 - diploma di perito industriale con specializzazione elettrotecnica o in telecomunicazioni.

Art. 8

Per l'accesso alla qualifica di consigliere con profilo professionale di consigliere traduttore-interprete e di consigliere tavolare è richiesto, rispettivamente, il possesso del diploma di traduttore o interprete (nelle lingue di volta in volta indicate nel bando), conseguito presso Istituti o Enti pubblici o presso Istituti privati legalmente riconosciuti ed il possesso di un attestato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di conservatore del libro fondiario rilasciato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia o da altro Ente Pubblico.

Per l'accesso alla qualifica di segretario con profilo professionale di conservatore tavolare, di stenodattilografo d'aula e di segretario traduttore interprete è richiesto, rispettivamente, il possesso di un attestato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di conservatore del libro fondiario rilasciato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia o da altro Ente Pubblico, il possesso del diploma di stenodattilografia conseguito presso Istituti pubblici o presso Istituti privati legalmente riconosciuti ed il

possesso del diploma di traduttore o interprete (nelle lingue di volta in volta indicate nel bando), conseguito presso Istituti o Enti pubblici o presso Istituti privati legalmente riconosciuti.

Per l'accesso alla qualifica di coadiutore con profilo professionale di dattilografo è richiesto il possesso del diploma di dattilografo conseguito presso Istituti o Enti pubblici o presso Istituti privati legalmente riconosciuti, ovvero di un attestato di qualificazione professionale. Per l'accesso alla qualifica di coadiutore con profilo professionale di operatore grafico e di telescrivente è richiesto il possesso di un attestato di specializzazione nel rispettivo settore.

Per l'accesso ai profili professionali di maresciallo del C.F.R. e di maresciallo ittico è richiesto ai vincitori del concorso per titoli di cui al presente Regolamento il conseguimento dell'idoneità mediante superamento di un apposito corso di formazione.

Art. 9⁽²⁾

Nell'allegato <> al presente Regolamento sono indicati i titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di essi, per un totale complessivo di 160 punti, nonché i relativi criteri di attribuzione dei punteggi.

⁽²⁾ Articolo sostituito dal D.P.G.R. 4 aprile 1997, n. 0113/Pres. (B.U.R. 2/7/1997, n. 27).

Art. 10⁽³⁾

Tra i titoli valutabili va ricompresa una relazione analitica redatta dal Direttore regionale, dal Direttore dell'ente o dal Direttore del Servizio autonomo competente e riferentesi alla durata, alla quantità ed alla qualità del servizio prestato dal candidato alla data di pubblicazione del bando di concorso presso l'Amministrazione e gli enti regionali, da sottoporre alla Commissione giudicatrice.

Con riferimento ai soli elementi della quantità e della qualità del servizio prestato, viene preso in considerazione il periodo relativo agli ultimi cinque anni di attività svolta dal candidato ovvero al periodo di servizio effettivamente prestato qualora inferiore.

Per Direttore regionale, Direttore dell'ente o Direttore del Servizio autonomo competente a redigere la relazione si intende quello che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, dirige la Direzione regionale, l'Ente

regionale o il Servizio autonomo cui il candidato risulta assegnato.

Qualora la relazione del Direttore regionale, Direttore dell'ente o Direttore del Servizio autonomo competente non possa riferirsi per intero al periodo indicato al secondo comma, dovrà tenersi conto degli elementi forniti dai Direttori regionali, degli enti regionali o dei Servizi autonomi che abbiano diretto le strutture organizzative presso le quali il candidato abbia prestato servizio nel quinquennio preso in considerazione.

(3) Articolo sostituito dal D.P.G.R. 4 aprile 1997, n. 0113/Pres. (B.U.R. 2/7/1997, n. 27).

Art. 11⁽⁴⁾

La relazione di cui all'articolo 10 è redatta sulla base della scheda di valutazione riportata nell'allegato <<C>>.

Ad ognuno degli elementi parametrici riportati nella scheda di valutazione, raggruppati nelle categorie II e III, secondo criteri di omogeneità, ovvero ad ognuna delle sottovoci in cui i suddetti elementi sono articolati, il Direttore regionale, il Direttore dell'ente regionale o il Direttore del Servizio competente assegna un giudizio analitico.

Sulla base del giudizio analitico assegnato, la Commissione giudicatrice esprime uno dei seguenti giudizi sintetici: scarso, sufficiente, buono, elevato, ottimo, assegnando altresì a ciascun elemento parametrici un punteggio secondo quanto stabilito all'allegato «B».

Qualora la relazione si riferisca ad attività svolta dal candidato presso la Segreteria generale straordinaria, al punteggio complessivo ottenuto ai sensi del terzo comma è aggiunto, nel limite del punteggio massimo previsto per la relazione all'allegato <>, un punteggio di 0,50 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio prestato presso la Segreteria generale straordinaria medesima, nel periodo compreso tra il 7 settembre 1976 ed il 6 settembre 1980, ed un punteggio di 0,25 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio ivi prestato a decorrere dal 7 settembre 1980.

Qualora la relazione si riferisca ad un candidato appartenente alla qualifica di segretario con profilo professionale geometra disegnatore ovvero alla qualifica di consigliere con profilo professionale urbanista o ingegnere, che abbia svolto in via ordinaria attività relativa a mansioni di istruttoria e controllo in materia di strumenti

urbanistici comunali, al punteggio complessivo ottenuto ai sensi del precedente terzo comma, sarà aggiunto, nel limite del punteggio massimo previsto per la relazione nell'allegato <> un punteggio di 0,10 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 1.

I benefici di cui ai commi quarto e quinto non sono cumulabili qualora si riferiscano allo stesso periodo di attività.

Non saranno considerati idonei e pertanto saranno esclusi dalla graduatoria finale di merito i candidati i quali, nella valutazione della relazione, con riferimento alla quantità ed alla qualità del servizio prestato, non avranno raggiunto un punteggio minimo di punti 18, sempreché non abbiano conseguito un punteggio complessivo almeno pari o superiore a 40 punti nella valutazione di tutti gli altri titoli posseduti, diversi dalla qualità: e quantità del servizio prestato.

(4) Articolo sostituito dal D.P.G.R. 4 aprile 1997, n. 0113/Pres. (B.U.R. 2/7/1997, n. 27).

Art. 12

Il Direttore regionale, il Direttore dell'Ente o il Direttore del Servizio autonomo competente, entro 20 giorni dal ricevimento dell'invito a redigere la relazione, trasmette copia della stessa alla Commissione giudicatrice⁽⁵⁾ di cui al precedente articolo 11, nonché al dipendente interessato Questi, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relazione, può avvalersi della facoltà di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni alla Commissione giudicatrice⁽⁵⁾ la quale, ove ritenga opportuno procedere ad un approfondimento, rinvia la relazione al Direttore regionale, al Direttore dell'Ente o al Direttore del Servizio autonomo competente, ai fini di una revisione del giudizio o della presentazione delle proprie controsservazioni.

Esaurita la fase di cui al comma precedente, si procede ai sensi del terzo⁽⁶⁾ comma dell'art. 11.

(5) Sostituite parole dal D.P.G.R. 4 aprile 1997, n. 0113/Pres. (B.U.R. 2/7/1997, n.27).

(6) Abrogate parole dal D.P.G.R. 4 aprile 1997, n. 0113/Pres. (B.U.R. 2/7/1997, n.27).

Art. 13⁽⁷⁾

Alla prima riunione, i componenti di ciascuna Commissione giudicatrice, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non

sussiste tra essi e i concorrenti alcuna delle situazioni di incompatibilità formalmente previste dal diritto positivo.

(7) Articolo sostituito dal D.P.G.R. 4 aprile 1997, n. 0113/Pres. (B.U.R. 2/7/1997, n. 27).

Art. 14

La valutazione complessiva del concorso risulta dalla somma del punteggio attribuito ai titoli posseduti dal candidato.

Le graduatorie di merito sono formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva di cui al comma precedente.

A parità di merito la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza e, a parità di questa, dall'età.

Sono dichiarati vincitori dei concorsi i primi elencati nelle graduatorie, in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e vengono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO «A»

1) Criteri di corrispondenza tra profili di appartenenza e profili cui accedere per il passaggio dalle qualifiche di commesso e agente tecnico a quella di coadiutore.

2. Qualifica di commesso	4. Qualifica di coadiutore
2.1 Commesso custode	4.1 Coadiutore amministrativo
3. Qualifica di agente tecnico	4.2 Dattilografo
3.1 Agente zootecnico forestale	4.3 Coadiutore tecnico
3.2 Agente ittico	4.4 Centralinista
3.3 Agente qualificato	4.5 Telescrivente
3.4 Autista	4.6 Operatore grafico
	4.7 Guardia C.F.R.
	4.8 Guardia ittica

a) Accesso diretto al profilo professionale della qualifica superiore al profilo professionale dal profilo professionale

al profilo professionale	dal profilo professionale
4.1	2.1 3.4
4.3	3.1 3.2 3.3 3.4
4.4	2.1 3.4

b) Accesso al profilo professionale della qualifica superiore purchè in possesso di uno specifico attestato

al profilo professionale	dal profilo professionale
4.2 4.5 4.6	accesso aperto ai dipendenti appartenenti a qualunque profilo professionale delle qualifiche di commesso e agente tecnico se in possesso di specifico attestato

2) Criteri di corrispondenza tra profili di appartenenza e profili cui accedere per il passaggio dalla qualifica di coadiutore a quella di segretario.

4. Qualifica di coadiutore	5. Qualifica di segretario
4.1 Coadiutore amministrativo	5.1 Segretario amministrativo
4.2 Dattilografo	5.2 Segretario contabile
4.3 Coadiutore tecnico	5.3 Conservatore tavolare
4.4 Centralinista	5.4 Stenodattilografo d'aula
4.5 Telescrivente	5.5 Segretario didattico
4.6 Operatore grafico	5.6 Traduttore interprete
4.7 Guardia C.F.R.	5.7 Geometra disegnatore
4.8 Guardia ittica	5.8 Segretario agrario
	5.9 Tecnico audiovisivo
	5.10 Segretario tecnico
	5.11 Maresciallo C.F.R.
	5.12 Maresciallo ittico

a) Accesso diretto al profilo professionale della qualifica superiore al profilo professionale dal profilo professionale

al profilo professionale	dal profilo professionale
5.1	4.1 4.2 4.4 4.5

5.2	4.1 4.2 4.4 4.5
5.10	4.3 4.6

b) Accesso al profilo professionale della qualifica superiore, purchè in possesso di uno specifico attestato

al profilo professionale	dal profilo professionale
5.3	accesso aperto ai dipendenti appartenenti a qualunque profilo professionale della qualifica di coadiutore, se in possesso di attestato
5.4	
5.6	

c) Accesso al profilo professionale della qualifica superiore mediante superamento di apposito corso di formazione

al profilo professionale	dal profilo professionale
5.11	4.7
5.12	4.8

d) Accesso al profilo professionale della qualifica superiore mediante il possesso di specifico titolo di studio, ai sensi dell'art. 7, III comma del presente Regolamento

al profilo professionale	dal profilo professionale
5.7	accesso aperto ai dipendenti appartenenti a qualunque profilo professionale della qualifica di coadiutore, se in possesso del prescritto titolo di studio
5.8	
5.9	

3) Criteri di corrispondenza tra profili di appartenenza e profili cui accedere per il passaggio dalla qualifica di segretario a quella di consigliere.

5. Qualifica di segretario	6. Qualifica di consigliere
5.1 Segretario amministrativo	6.1 Consigliere giur. amm. leg.
5.2 Segretario contabile	6.2 Consigliere progr. stat.
5.3 Conservatore tavolare	6.3 Consigliere fin. cont. ec.
5.4 Stenodattilografo d'aula	6.4 Consigliere didattico
5.5 Segretario didattico	6.5 Cons. trad. interprete
5.6 Traduttore interprete	6.6 Consigliere agronomo
5.7 Geometra disegnatore	6.7 Consigliere isp. forestale
5.8 Segretario agrario	6.8 Consigliere geologo
5.9 Tecnico audiovisivo	6.9 Consigliere urbanista
5.10 Segretario tecnico	6.10 Consigliere ing.
5.11 Maresciallo C.F.R.	6.11 Consigliere medico
5.12 Maresciallo ittico	6.12 Consigliere veterinario
	6.13 Consigliere chimico
	6.14 Consigliere tavolare
	6.15 Consigliere agrario
	6.16 Consigliere forestale
	6.17 Consigliere tecnico

a) Accesso diretto al profilo professionale della qualifica superiore

al profilo professionale	dal profilo professionale
6.1	5.1 5.2 5.4

6.2	5.1 5.2 5.4
6.3	5.1 5.2 5.4
6.4	5.5
6.15	5.8
6.16	5.11 5.12
6.17	5.7 5.9

- b) Accesso al profilo professionale della qualifica superiore mediante il possesso di uno specifico attestato

al profilo professionale	dal profilo professionale
6.5 6.14	accesso aperto ai dipendenti appartenenti a qualunque profilo professionale della qualifica di segretario se in possesso di attestato

- c) Accesso al profilo professionale della qualifica superiore mediante il possesso dello specifico titolo di studio richiesto ai sensi dell'art. 7, I comma, del presente Regolamento

al profilo professionale	dal profilo professionale
6.6	accesso aperto ai dipendenti appartenenti a qualunque profilo professionale della qualifica di segretario se in possesso del prescritto titolo di studio e nei casi previsti, dell'abilitazione richiesta
6.7	
6.8	
6.9	
6.10	
6.11	
6.12	
6.13	

- 4) Criteri di corrispondenza tra profili di appartenenza e profili cui accedere per il passaggio dalla qualifica di consigliere a quella di funzionario.

6. Qualifica di consigliere	7. Qualifica di funzionario
6.1 Consigliere giur. amm. leg.	7.1 Funzionario giur. amm. leg.
6.2 Consigliere progr. stat.	7.2 Funzionario progr. stat.
6.3 Consigliere fin. cont. ec.	7.3 Funzionario fin. cont. ec.
6.4 Consigliere didattico	7.4 Funzionario didattico
6.5 Consigliere trad. int.	7.5 Funzionario agronomo
6.6 Consigliere agronomo	7.6 Funzionario isp. forestale
6.7 Consigliere isp. forestale	7.7 Funzionario geologo
6.8 Consigliere geologo	7.8 Funzionario urbanista
6.9 Consigliere urban.	7.9 Funzionario ingegnere
6.10 Consigliere ingegnere	7.10 Funzionario medico
6.11 Consigliere medico	7.11 Funzionario veterinario
6.12 Consigliere veterinario	7.12 Funzionario tecnico
6.13 Consigliere chimico	
6.14 Consigliere tavolare	
6.15 Consigliere agrario	
6.16 Consigliere forestale	
6.17 Consigliere tecnico	

al profilo professionale	dal profilo professionale
7.1	6.1 6.5
7.2	6.2
7.3	6.3
7.4	6.4
7.5	6.6
7.6	6.7
7.7	6.8
7.8	6.9
7.9	6.10
7.10	6.11
7.11	6.12

Allegato <> ⁽⁸⁾

TITOLI VALUTABILI AI FINI DELLA
GRADUATORIA E CRITERI
DI DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI

a) Anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di appartenenza, superiore al periodo di cinque anni, alla data del 30 giugno 1981.

(Punti 1,3 per ogni anno e punti 0,108 per ogni mese intero, fino ad un massimo di complessivi punti 45).

- Anzianità effettiva di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore a quella di appartenenza.

(Punti 0,433 per ogni anno e punti 0,036 per ogni mese intero, fino al predetto limite massimo di complessivi punti 45).

b) Idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l'Amministrazione regionale e presso altre Amministrazioni pubbliche, per posti di qualifica o livello superiori a quello di appartenenza e di profilo professionale omogeneo a quello cui si intende accedere. (Fino ad un massimo di punti 18).

Il punteggio è graduato in relazione al posto occupato in graduatoria. Per ciascun concorso superato presso l'Amministrazione regionale sono attribuiti:

- 16 punti per il primo posto nella graduatoria degli idonei;

- 15 punti per il secondo posto nella graduatoria degli idonei;
- 14 punti per il terzo posto nella graduatoria degli idonei;
- 13 punti per il quarto posto nella graduatoria degli idonei;
- 12 punti per il quinto posto nella graduatoria degli idonei;
- 11 punti per il sesto posto nella graduatoria degli idonei;
- 10 punti per il settimo posto nella graduatoria degli idonei;
- 9 punti per l'ottavo posto nella graduatoria degli idonei;
- 8 punti per il nono posto nella graduatoria degli idonei;
- 7 punti per il decimo posto nella graduatoria degli idonei;
- 6 punti per l'undicesimo posto e successivi nella graduatoria degli idonei.

Per i concorsi presso altre amministrazioni pubbliche le valutazioni di cui sopra sono ridotte della metà.

c) Superamento degli esami conclusivi di corsi professionali della durata di almeno 12 giornate effettive, in materia di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede. (Fino ad un massimo di punti 6).

Sono attribuiti punti 1 per ogni esame conclusivo di corso superato e inoltre ulteriori punti 1 qualora trattasi di corso particolarmente qualificante con riferimento all'accrescimento professionale del dipendente.

d) Funzioni superiori di qualifica dirigenziale formalmente attribuite, con gradualità di punteggio conformemente alla durata del relativo incarico. (Punti 0,40 per ogni mese intero fino ad un massimo di punti 12).

e) Appartenenza presso l'Ente di provenienza fino alla data dell'inquadramento e comunque non oltre il 30 giugno 1981, del personale inquadrato ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86 e della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, ai profili differenziati di

professionalità delle qualifiche di commesso, archivista-dattilografo, agente tecnico e operatore tecnico, nonché appartenenza alle qualifiche di assistente coordinatore, collaboratore coordinatore, assistente tecnico-coordinatore e collaboratore tecnico-coordinatore. (Punti 0,20 per ogni mese intero fino ad un massimo di punti 6).

f) Possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa in materia di concorsi pubblici per la qualifica ed il profilo professionale cui si intenda accedere; per l'accesso ai profili professionali di funzionario e consigliere didattico il possesso di diploma di laurea che consente almeno uno degli insegnamenti della scuola pubblica secondaria superiore. (Punti 14).

g) Appartenenza, alla data del 31 agosto 1975, alla qualifica di segretario capo o equiparata, di segretario principale o equiparata, per i candidati dei concorsi per la nomina alla qualifica di consigliere: di coadiutore capo o equiparata, di coadiutore, principale o equiparata, per i candidati dei concorsi per la nomina alla qualifica di segretario; di addetto tecnico capo o equiparata, di commesso capo, per i candidati dei concorsi per la nomina alla qualifica di coadiutore. (Fino ad un massimo di punti 8).

Punti 6 per l'appartenenza alle qualifiche di segretario capo, coadiutore capo, addetto tecnico capo o commesso capo, nonché punti 0,20 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di appartenenza alle suddette qualifiche, fino ad un massimo di punti 2.

Punti 4 per l'appartenenza alle qualifiche di segretario principale o di coadiutore principale, nonché punti 0,20 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di appartenenza alle suddette qualifiche, fino ad un massimo di punti 2.

h) Con riferimento ai soli concorsi per l'accesso alle qualifiche di consigliere e funzionario, superamento di esami professionali, di corsi universitari post-laurea con esame finale, di concorsi per esami per l'iscrizione ad albi nazionali, in materia di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo cui si accede. (Fino ad un massimo di punti 8).

Sono attribuiti per il superamento di esami professionali e di concorsi per esami per l'iscrizione ad albi nazionali:

- punti 4 per ciascun concorso con numero chiuso di posti;
- punti 2 negli altri casi.

Sono attribuiti per il superamento di ciascun corso universitario post-laurea punti 4.

È considerato di livello nazionale l'albo che consente l'esercizio di attività sull'intero territorio nazionale.

i) Con riferimento ai soli concorsi per l'accesso alle qualifiche di consigliere e funzionario, pubblicazioni scientifiche, intendendosi come tali soltanto quelle effettivamente edite come monografie o su riviste specializzate, relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche o tecniche attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione, che rechino effettivamente un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale. (Fino ad un massimo di punti 4).

Sono attribuiti fino ad un massimo di punti 2 per ogni monografia e di punti 0,20 per ogni singolo articolo pubblicato su riviste specializzate.

In caso di pubblicazioni effettuate in collaborazione con altri, il titolo viene valutato solo qualora emerga con certezza dagli elaborati prodotti l'effettivo apporto attribuibile al singolo concorrente, in tal caso il punteggio viene attribuito avuto riguardo esclusivamente a detto apporto.⁽⁹⁾

l) Con riferimento ai soli concorsi per l'accesso alle qualifiche di consigliere e funzionario, lavori originali, svolti su formale incarico conferito al dipendente dalla Giunta regionale o dal Consiglio di amministrazione degli Enti regionali per il personale degli Enti medesimi, che non costituiscono normale attività d'ufficio e che vertono questioni di rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione. (Fino ad un massimo di punti 4).

Sono attribuiti fino ad un massimo di punti 2 per ogni lavoro.

Saranno comunque esclusi dalla valutazione:

- 1) i disegni di legge regionali e relative relazioni nonché circolari e regolamenti, in quanto atti di competenza della Giunta regionale, del suo Presidente o degli Assessori regionali;
- 2) gli atti, elaborati o documenti predisposti o presentati dagli Assessori e dagli Enti regionali in base ad obblighi di legge o statutari che affidano ad essi la relativa competenza;
- 3) relazioni, atti ed elaborati predisposti da gruppi di lavoro, commissioni e comitati, in quanto non individuabile l'apporto dato dall'interessato o che comunque non costituiscono lavoro originale autonomo;

- 4) Interventi e relazioni predisposti per convegni, congressi, tavole rotonde o simili, tranne quelli svolti direttamente dall'interessato nei predetti cosessi.

m) Relazione. (Fino ad un massimo di punti 35).

Categoria I - durata del servizio regionale: punti 0,252 per ogni anno e punti 0,021 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 5.

Per servizio prestato presso la Regione e gli Enti regionali si intende sia quello prestato, in costanza di rapporto d'impiego con la Regione o gli Enti regionali (ivi compresi i servizi prestati presso la Corte dei conti, il Tribunale amministrativo regionale e l'Avvocatura distrettuale dello Stato, il servizio prestato in posizione di comando presso altri enti nonché i periodi di aspettativa per cariche pubbliche o per motivi sindacali che sono vevoli ad ogni effetto come servizi regionali), sia quello prestato presso la Regione o gli Enti regionali in posizione di comando anteriormente all'inquadramento nei ruoli regionali.

Categoria II - svolgimento della prestazione - quantità: fino a punti 6.

1) Carico di lavoro			
ottimo	punti	3.00	- 2,75 - 2,51
elevato	punti		2,50 - 2,01
buono	punti		2,00 - 1,91
sufficiente	punti		1,90 - 0,51
scarso	punti		0,50 - 0,01
2) Tempo di esecuzione			
ottimo	punti	3.00	- 2,75 - 2,51
elevato	punti		2,50 - 2,01
buono	punti		2,00 - 1,91
sufficiente	punti		1,90 - 0,51
scarso	punti		0,50 - 0,01

Categoria III - Svolgimento della prestazione - Qualità (Fino a punti 24)

1) Conseguimento degli obiettivi			
ottimo	punti	4.00	- 3,75 - 3,51
elevato	punti		3,50 - 3,01
buono	punti		3,00 - 2,91
sufficiente	punti		2,90 - 0,51
scarso	punti		0,50 - 0,01
2) Conoscenze			
ottimo	punti	4.00	- 3,75 - 3,51
elevato	punti		3,50 - 3,01

buono	punti			3,00 - 2,91
sufficiente	punti			2,90 - 0,51
scarso	punti			0,50 - 0,01
3) Abilità (capacità)				
ottimo	punti	4.00	-	3,75 - 3,51
elevato	punti			3,50 - 3,01
buono	punti			3,00 - 2,91
sufficiente	punti			2,90 - 0,51
scarso	punti			0,50 - 0,01
4) Atteggiamenti				
ottimo	punti	3.00	-	2,75 - 2,51
elevato	punti			2,50 - 2,01
buono	punti			2,00 - 1,91
sufficiente	punti			1,90 - 0,51
scarso	punti			0,50 - 0,01
5) Attitudine ad esercitare funzioni della qualifica superiore				
ottimo	punti	9.00	8.00 -	7,00 - 6,01
elevato	punti		6.00	5,00 - 4,01
buono	punti			4,00 - 3,61
sufficiente	punti			3,60 - 0,51
scarso	punti			0,50 - 0,01

Al fine di garantire la massima uniformità, la Commissione giudicatrice, nel formulare i giudizi sintetici e nell'attribuire i connessi punteggi - opportunamente graduandoli tra le ipotesi alternative più sopra previste - dovrà tener conto:

- a) delle espressioni lessicali utilizzate, avuto particolare riguardo alle aggettivazioni;
- b) del grado di approfondimento e di dettaglio del supporto motivazionale;
- c) degli elementi oggettivi eventualmente adottati a sostegno del giudizio espresso su ogni singolo elemento parametrico;
- d) della diretta pertinenza delle argomentazioni con l'elemento parametrico - e le relative sottovoci - cui si riferiscono.

Per l'attribuzione del punteggio alla sottovoce <<attitudine ad esercitare funzioni della qualifica superiore>>, la Commissione giudicatrice terrà conto anche del più generale contesto costituito dagli altri elementi riportati nella Relazione, nell'ottica di un giudizio complessivo della personalità e professionalità del candidato.

(8) Allegato sostituito dal D.P.G.R. 4 aprile 1997, n. 0113/Pres. (B.U.R. 2/7/1997, n.27).

(9) Lettera sostituita dal D.P.G.R. 29 maggio 1997, n. 0185/Pres. (B.U.R. 2/7/1997, n.27).

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Cognome e Nome _____

Qualifica funzionale _____ Profilo professionale _____

In servizio presso _____

Attribuzioni, svolte nell'ultimo quinquennio, inerenti al livello/qualifica ed al profilo di appartenenza.

Attività svolta presso la Segreteria Generale Straordinaria

	Periodo di effettivo servizio

Attività relativa a mansioni di istruttoria e controllo in materia di strumenti urbanistici comunali

	Periodo di effettivo servizio

CATEGORIA I — Durata del servizio

Elementi parametrici	Specificazioni fornite dal Direttore regionale, Direttore dell'Ente, Direttore del Servizio autonomo
Durata del servizio presso l'Amministrazione regionale e/o Enti regionali	

CATEGORIA II — Svolgimento della prestazione - Quantità

Elementi parametrici	Giudizio analitico del Direttore competente	Giudizio sintetico della commissione paritetica (*)
1. Carico di lavoro		
2. Tempo di esecuzione in relazione anche all'ampiezza ed alla difficoltà dei compiti		

(*) Scarso, sufficiente, buono, elevato, ottimo

CATEGORIA III — Svolgimento della prestazione - Qualità

Elementi parametrici	Giudizio analitico del Direttore competente	Giudizio sintetico della Commissione paritetica
1. <i>Conseguimento degli obiettivi</i>		
2. <i>Conoscenze:</i> — amministrativo/tecnico metodologiche, riferite al lavoro espletato nel proprio settore di attività — riferite all'Amministrazione regionale o all'Ente regionale — cultura generale in relazione ai problemi della Comunità regionale		
3. <i>Abilità (Capacità) *</i> — di analisi e sintesi — relazionali (all'interno ed all'esterno) — tecnico/operative — organizzative		
4. <i>Atteggiamenti:</i> — senso di responsabilità — interesse per il settore in cui opera — interesse per l'aggiornamento — disponibilità al lavoro di gruppo — disponibilità al confronto		
5. <i>Attitudine ad esercitare funzioni della qualifica superiore</i>		

(*) Per le qualifiche di commesso e agente-tecnico, compilare solo la voce «tecnico-operative».

EVENTUALI ELEMENTI DI INFORMAZIONE
